



ENTE DI GESTIONE PARCHI E RISERVE NATURALI CUNEESE

Via S. Anna 34 – Chiusa di Pesio (CN) 12013

REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DI CAMPI SPELEOLOGICI NEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE ALTA VALLE PESIO E TANARO

Art. 1 - OGGETTO

L'effettuazione di campi speleologici nel territorio del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro è sottoposta alle norme di cui al presente Regolamento, ad integrazione di quanto previsto dalla L.R. n. 63 del 4 settembre 1996.

Art. 2 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL PARCO

Ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'art. 1, il territorio del Parco naturale Alta Valle Pesio e Tanaro viene suddiviso nelle seguenti zone, individuate nella cartografia allegata (ALL. 1), in ragione delle diverse caratteristiche naturali e del differente grado di attenzione da porre:

- **ZONE di tipo “A”** - aree in cui sono concentrate le attività antropiche legate al turismo e all'alpicoltura o in prossimità di rifugi alpini o di altre strutture permanenti di appoggio all'attività scientifica: **in tali aree i campi speleologici sono consentiti**, previa autorizzazione dell'Ente Parco rilasciata secondo le modalità previste dai successivi articoli. L'effettuazione dei campi potrà svolgersi in contemporanea ad altre attività antropiche e l'Ente Parco potrà individuare modalità pratiche di espletamento al fine di tutelare tutte le parti coinvolte.
- **ZONE di tipo “B”** - territori caratterizzati dalla presenza di fitocenosi e/o specie botaniche che necessitano di particolare tutela, o zone critiche per la conservazione di specie faunistiche. **In queste zone i capi speleologici sono consentiti esclusivamente a seguito dell'esito positivo della valutazione di impatto sulle componenti dell'ambiente.** Inoltre in tali aree l'Ente Parco potrà prescrivere particolari accorgimenti per l'effettuazione del campo, sulla base degli accertamenti effettuati e delle peculiarità del territorio
- **ZONE di tipo “C”**: territori che per la presenza di specie rare o per le caratteristiche intrinseche dell'habitat sono particolarmente sensibili all'azione od al disturbo antropico. **In queste aree i campi sono vietati.** L'unica attività permessa è l'allestimento di una tenda a supporto dell'attività esplorativa, con la sola funzione di punto di supporto, per il quale dovrà essere rilasciata dall'Ente Parco specifica autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 3.

Qualora si rendessero necessarie modificazioni alla suddetta zonizzazione, in ragione delle mutate condizioni naturali, l'aggiornamento della cartografia potrà essere approvato con deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente Parco.

Art. 3 – RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Ai fini di una corretta programmazione, per l'effettuazione di un campo speleologico nelle zone consentite il gruppo speleologico interessato deve inviare una richiesta all'Ente Parco, con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto al periodo programmato, indicando l'area prescelta, il tipo

di zona interessata ed il periodo previsto. Ad essa va inoltre allegata la documentazione prevista dal successivo art. 4.

Medesima richiesta va presentata per l'allestimento delle tende nelle Zone "C", di cui al precedente art. 2.

Per le sole zone di tipo A, l'assenza di comunicazione da parte dell'Ente Parco, entro 15 gg dalla data del ricevimento della richiesta, costituisce tacita accettazione della stessa. In caso di non accoglimento della richiesta, dovrà essere data risposta scritta, con le motivazioni del diniego.

Il silenzio assenso non è applicabile alle richieste di effettuazione dei campi o di attività speleologica che comporti la modifica, anche temporanea, dello stato dei luoghi in aree classificate come zona B. Per queste richieste l'Ente comunicherà, entro il termine di 15 giorni dalla data del ricevimento, il nulla osta all'effettuazione o l'avvio delle procedure di valutazione degli effetti che i campi o le attività specificate nella richiesta possano avere sulle componenti biotiche ed abiotiche del sito interessato.

Art. 4 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA RICHIESTA

Alla richiesta relativa alle Zone "A" e "B" deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) sito previsto per l'allestimento del campo, individuato anche su base cartografica a scala di dettaglio;
- b) periodo completo di effettuazione del campo con indicazione delle date di allestimento e smontaggio;
- c) nominativo del/i responsabile/i del campo. Il referente del campo sarà responsabile del campo e del suo andamento nei confronti del Parco e sarà il riferimento per l'applicazione delle presenti linee guida;
- d) elenco dei nominativi dei partecipanti al campo, il più possibile preciso;
- e) numero delle tende, comprese quelle per lo stoccaggio dei materiali, la refezione, ecc.
- f) indicazione dell'eventuale necessità di trasporto con elicottero dei materiali; in tal caso troverà applicazione l'art.2 comma 6 della L.R. 63/96;
- g) relazione descrittiva delle attività e dei progetti esplorativi previsti, quali: battute esterne, scavi, nuove esplorazioni, marcatura ingressi, con indicazione dei risultati attesi e cartografia con la localizzazione delle attività.

La suddetta documentazione dovrà pervenire all'Ente Parco con un anticipo di 20 giorni sulla data di effettuazione del campo stesso. In questo periodo l'Ente provvede ad esaminarla e a segnalare, motivandole, eventuali limitazioni allo svolgimento delle attività previste. La mancanza di risposta costituisce accettazione delle condizioni indicate nella documentazione medesima.

Per le zone di tipo "C", l'effettuazione di attività speleologiche, collegate ai campi presenti in altre aree, dovrà essere accuratamente descritta nella relazione individuata al precedente punto g), dedicandovi un apposito capitolo di approfondimento.

ART. 5 – CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DEL CAMPO

A consuntivo delle attività del campo speleologico, il gruppo speleologico si impegna a redigere un documento nel quale verranno riassunti i risultati ottenuti, anche in riferimento a quanto previsto nella relazione di cui al precedente art. 4 punto 7.

La relazione conclusiva dovrà pervenire all'Ente Parco entro la fine dell'anno solare in cui è stato effettuato il campo.

La relazione consuntiva conterrà tutte le informazioni a carattere scientifico e relative a peculiarità riscontrate nelle grotte del Parco, al fine di aggiornare ed arricchire il patrimonio di conoscenze dell'Ente.

L'Ente Parco si impegna a non diffondere le informazioni ricevute se non a seguito di un preventivo accordo con il proprietario dell'informazione e avendo informato l'AGSP.

E' fatta salva la proprietà dei dati che rimane dell'Associazione, del gruppo speleologico o del singolo speleologo.

ART. 6 – SANZIONI

1. L'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 4 del presente regolamento, all'atto della richiesta di autorizzazione, comporta il diniego della stessa da parte dell'Ente Parco.

2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco o delle prescrizioni di cui all'art. 5 del presente Regolamento comporta le sanzioni di cui all'art. 23 della L.R. 63/96.